



**IPOTESI DI ATTUAZIONE
DIRETTIVE UE 2001/65 e 2003/51
CON MODIFICHE AL C.C.**

Approvato dal Comitato Esecutivo

il 25 ottobre 2006

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>Art. 2357-ter (Disciplina delle proprie azioni).</p> <p>1. Gli amministratori non possono disporre delle azioni acquistate a norma dei due articoli precedenti se non previa autorizzazione dell'assemblea, la quale deve stabilire le relative modalità. A tal fine possono essere previste, nei limiti stabiliti dal primo e secondo comma dell'articolo 2357, operazioni successive di acquisto ed alienazione.</p> <p>2. Finché le azioni restano in proprietà della società, il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni; l'assemblea può tuttavia, alle condizioni previste dal primo e secondo comma dell'articolo 2357, autorizzare l'esercizio totale o parziale del diritto di opzione. Il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.</p> <p>3. Una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie iscritto all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le azioni non siano trasferite o annullate.</p>	<p>Art. 2357-ter (Disciplina delle proprie azioni).</p> <p>1. L'organo di amministrazione non può disporre delle azioni acquistate a norma dei due articoli precedenti se non previa autorizzazione dell'assemblea, la quale deve stabilire le relative modalità. A tal fine possono essere previste, nei limiti stabiliti dal primo e secondo comma dell'articolo 2357, operazioni successive di acquisto ed alienazione.</p> <p>2. Finché le azioni restano in proprietà della società, il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni; l'assemblea può tuttavia, alle condizioni previste dal primo e secondo comma dell'articolo 2357, autorizzare l'esercizio totale o parziale del diritto di opzione. Il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.</p>
<p>Art. 2366. (Formalità per la convocazione).</p> <p>1. L'assemblea è convocata dagli amministratori o dal consiglio di gestione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.</p> <p>2. L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano indicato nello statuto almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea; se i quotidiani indicati nello statuto hanno cessato le pubblicazioni, l'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.</p> <p>3. Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può, in deroga al comma precedente, consentire la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.</p> <p>4. In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.</p> <p>5. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.</p>	<p>Art. 2366. (Formalità per la convocazione).</p> <p>1. L'assemblea è convocata dall'organo di amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.</p> <p>2. L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano indicato nello statuto almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea; se i quotidiani indicati nello statuto hanno cessato le pubblicazioni, l'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.</p> <p>3. Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può, in deroga al comma precedente, consentire la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea. In ogni caso la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio mediante avviso comunicato ai soci deve pervenire almeno quindici giorni prima dell'adunanza.</p> <p>4. In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.</p> <p>5. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo non presenti.</p>
<p>Art. 2409-ter. (Funzioni di controllo contabile).</p> <p>1. Il revisore o la società incaricata del controllo contabile:</p> <p>a) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;</p>	<p>Art. 2409-ter. (Funzioni di controllo contabile).</p> <p>1. Il revisore o la società incaricata del controllo contabile:</p> <p>a) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;</p>

<p>b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;</p> <p>c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.</p> <p>2. La relazione sul bilancio è depositata presso la sede della società a norma dell'articolo 2429.</p> <p>3. Il revisore o la società incaricata del controllo contabile può chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni; documenta l'attività svolta in apposito libro, tenuto presso la sede della società o in luogo diverso stabilito dallo statuto, secondo le disposizioni dell'articolo 2421, terzo comma.</p>	<p>b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;</p> <p>c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.</p> <p>1-bis. La relazione comprende:</p> <p>a) un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio sottoposto a revisione e il quadro delle regole di redazione applicate dalla società;</p> <p>b) una descrizione della portata della revisione svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;</p> <p>c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;</p> <p>d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;</p> <p>e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.</p> <p>1-ter. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione.</p> <p>1-quater. La relazione è datata e sottoscritta dal revisore.</p> <p>2. La relazione sul bilancio è depositata presso la sede della società a norma dell'articolo 2429.</p> <p>3. Il revisore o la società incaricata del controllo contabile può chiedere all'organo di amministrazione documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni; documenta l'attività svolta in apposito libro, tenuto presso la sede della società o in luogo diverso stabilito dallo statuto, secondo le disposizioni dell'articolo 2421, terzo comma.</p>
<p>Art. 2423. (Redazione del bilancio).</p> <p>1. Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.</p> <p>2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.</p> <p>3. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.</p> <p>4. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.</p> <p>5. Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.</p>	<p>Art. 2423. (Redazione del bilancio).</p> <p>1. L'organo di amministrazione deve redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal prospetto delle variazioni delle voci del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.</p> <p>2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.</p> <p>3. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.</p> <p>4. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.</p> <p>5. Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza</p>

	cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa, del prospetto delle variazioni delle voci del patrimonio netto e del rendiconto finanziario che possono essere redatti in migliaia di euro.
	Art. 2423-bis (Ambito di applicazione). Le disposizioni degli articoli seguenti sulle strutture e il contenuto del bilancio e sui criteri di valutazione non si applicano alle società che, per legge, redigono il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali. Tali società applicano le disposizioni sulla nota integrativa quando impongono informazioni non previste dai principi contabili internazionali.
Art. 2423-bis. (Principi di redazione del bilancio). 1. Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi: 1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato; 2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio; 3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento; 4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; 5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente; 6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro. 2. Deroche al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.	Art. 2423-ter. (Principi di redazione del bilancio). 1. Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi: 1) la valutazione delle voci deve essere fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività; 2) salvo diversa disposizione di legge, deve essere privilegiata la rappresentazione della sostanza economica rispetto alla forma giuridica dell'operazione; 3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento; 4) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza; 5) si deve tenere conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; 6) salvo diversa disposizione degli articoli seguenti, dal bilancio devono risultare gli utili realizzati alla chiusura dell'esercizio; 7) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente; 8) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro. 2. Deroche al principio enunciato nel numero 8) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali; in tali casi la nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico. L'importo derivante dalla modificazione di criteri di valutazione, per la parte di competenza di esercizi precedenti, è imputato direttamente a patrimonio netto.
Art. 2423-ter. (Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico). 1. Salve le disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte separatamente, e nell'ordine indicato, le voci previste negli articoli 2424 e 2425. 2. Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento. 3. Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro	Art. 2423-quater. (Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico). 1. Salve le disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte separatamente, e nell'ordine indicato, le voci previste negli articoli 2424 e 2425. 2. Le voci indicate negli articoli 2424 e 2425 devono essere suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente, quando ciò sia necessario per la chiarezza del bilancio. 3. Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425. 4. La denominazione delle voci deve essere adattata quando lo esige la natura dell'attività esercitata. 5. Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto

<p>contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425.</p> <p>4. Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attività esercitata.</p> <p>5. Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.</p> <p>6. Sono vietati i compensi di partite.</p>	<p>economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.</p> <p>6. È vietato il compenso di partite, salvo che esso sia connaturato all'operazione.</p>
<p>Art. 2424. (Contenuto dello stato patrimoniale).</p> <p>1. Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema:</p> <p>ATTIVO</p> <p>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.</p> <p>B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:</p> <p>I - Immobilizzazioni immateriali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) costi di impianto e di ampliamento; 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità; 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno; 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; 5) avviamento; 6) immobilizzazioni in corso e acconti; 7) altre. <p>Totale.</p> <p>II - Immobilizzazioni materiali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) terreni e fabbricati; 2) impianti e macchinario; 3) attrezzature industriali e commerciali; 4) altri beni; 5) immobilizzazioni in corso e acconti. <p>Totale.</p> <p>III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) partecipazioni in: <ol style="list-style-type: none"> a) imprese controllate; b) imprese collegate; c) imprese controllanti; d) altre imprese; 2) crediti: <ol style="list-style-type: none"> a) verso imprese controllate; b) verso imprese collegate; c) verso controllanti; d) verso altri; 3) altri titoli; 4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo. <p>Totale.</p> <p>Totale immobilizzazioni (B);</p> <p>C) Attivo circolante:</p> <p>I - Rimanenze:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) materie prime, sussidiarie e di consumo; 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; 3) lavori in corso su ordinazione; 4) prodotti finiti e merci; 5) acconti. 	<p>Art. 2424. (Contenuto dello stato patrimoniale).</p> <p>1. Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema.</p> <p>ATTIVO</p> <p>A) Attività non correnti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Immobili, impianti e macchinari 2. Investimenti immobiliari 3. Beni utilizzati in locazione finanziaria 4. Avviamento 5. Altre attività immateriali 6. Partecipazioni 7. Crediti finanziari e altri 8. Altre attività finanziarie 9. Imposte differite attive 10. Altre attività non correnti <p>B) Attività correnti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Crediti verso soci per conferimenti 2. Crediti commerciali, con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo, e altri. 3. Altre attività finanziarie correnti 4. Rimanenze 5. Lavori in corso su ordinazione 6. Attività possedute per la vendita 7. Riscconti attivi 8. Altre attività 9. Disponibilità liquide <p>PASSIVO</p> <p>A) Patrimonio netto</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Capitale sociale, con indicazione della parte non versata 2. Riserva da sovrapprezzo 3. Riserve di rivalutazione 4. Altre riserve 5. Utili / perdite portati a nuovo 6. Utile / perdita dell'esercizio <p>B) Passività non correnti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Obbligazioni in circolazione 2. Debiti verso banche 3. Altre passività finanziarie 4. Fondi per rischi ed oneri 5. Fondi relativi al personale 6. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 7. Imposte differite passive 8. Altre passività non correnti <p>C) Passività correnti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Obbligazioni in circolazione 2. Debiti verso banche 3. Altre passività finanziarie 4. Debiti verso fornitori, con separata indicazione degli

<p>Totale</p> <p>II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) verso clienti; 2) verso imprese controllate; 3) verso imprese collegate; 4) verso controllanti; 4- bis) crediti tributari; 4- ter) imposte anticipate; 5) verso altri. <p>Totale.</p> <p>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) partecipazioni in imprese controllate; 2) partecipazioni in imprese collegate; 3) partecipazioni in imprese controllanti; 4) altre partecipazioni; 5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo; 6) altri titoli. <p>Totale.</p> <p>IV - Disponibilità liquide:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) depositi bancari e postali; 2) assegni; 3) danaro e valori in cassa. <p>Totale.</p> <p>Totale attivo circolante (C).</p> <p>D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti.</p> <p>PASSIVO:</p> <p>A) Patrimonio Netto:</p> <p>I - Capitale.</p> <p>II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni.</p> <p>III - Riserve di rivalutazione.</p> <p>IV - Riserva legale.</p> <p>V - Riserve statutarie.</p> <p>VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio.</p> <p>VII - Altre riserve, distintamente indicate.</p> <p>VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.</p> <p>IX - Utile (perdita) dell'esercizio.</p> <p>Totale.</p> <p>B) Fondi per rischi e oneri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili; 2) per imposte, anche differite; 3) altri. <p>Totale.</p> <p>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.</p> <p>D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) obbligazioni; 2) obbligazioni convertibili; 3) debiti verso soci per finanziamenti; 4) debiti verso banche; 5) debiti verso altri finanziatori; 6) acconti; 7) debiti verso fornitori; 8) debiti rappresentati da titoli di credito; 9) debiti verso imprese controllate; 10) debiti verso imprese collegate; 11) debiti verso controllanti; 12) debiti tributari; 	<p>importi esigibili oltre l'esercizio successivo</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Anticipi su lavori in corso su ordinazione 6. Debiti tributari 7. Risconti passivi 8. Altre passività correnti
---	--

<p>13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale; 14) altri debiti. Totale. E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti. 2. Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto. 3. In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi fra fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine. 4. È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2447-septies con riferimento ai beni e rapporti giuridici compresi nei patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis.</p>	<p>2. Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto. 3. È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2447-septies con riferimento ai beni e rapporti giuridici compresi nei patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis.</p>
<p>Art. 2424-bis. (Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale). 1. Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni. 2. Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell'articolo 2359 si presumono immobilizzazioni. 3. Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza. 4. Nella voce: "trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" deve essere indicato l'importo calcolato a norma dell'articolo 2120. 5. Le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte nello stato patrimoniale del venditore. 6. Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali vari in ragione del tempo.</p>	<p>Art. 2424-bis. (Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale). 1. Un'attività o una passività deve essere classificata come corrente quando ne è prevista la negoziazione, la realizzazione o l'estinzione entro dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio o entro il normale ciclo operativo dell'impresa se maggiore di dodici mesi; tutte le altre attività e passività devono essere classificate come non correnti. 2. Costituiscono immobilizzazioni le attività non correnti destinate ad essere utilizzate durevolmente nell'esercizio dell'attività di impresa. 3. Devono essere iscritti tra gli investimenti immobiliari gli immobili posseduti al solo fine di ottenere incrementi di valore dell'investimento ovvero di ricevere canoni di locazione o utilità analoghe. 4. Tra le altre attività immateriali devono essere iscritti i diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le concessioni, le licenze, i marchi e diritti simili, nonché i costi di sviluppo; non possono essere iscritti nell'attivo i costi di impianto e di ampliamento né i costi di ricerca e di pubblicità. 5. I beni in leasing, qualora l'operazione abbia funzione finanziaria, sono iscritti nel bilancio dell'utilizzatore; la funzione finanziaria si presume quando il contratto trasferisce al locatario sostanzialmente la parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni oggetto del leasing; essa si presume altresì quando al momento della stipulazione del contratto si prevede che il valore effettivo del bene al tempo dell'esercizio del riscatto sarà significativamente superiore al prezzo di riscatto. 6. Nella voce partecipazioni devono essere iscritte le quote di partecipazione in altre imprese, rappresentate o no da titoli, che danno luogo ad un rapporto di controllo o di collegamento o ad una joint venture; i titoli e quote di partecipazione non correnti e non classificabili come partecipazioni sono strumenti finanziari e sono iscritti nella voce altre attività finanziarie.</p>

	<p>7. Le azioni proprie non possono essere iscritte nell'attivo; il costo sostenuto per il loro acquisto determina la corrispondente riduzione del patrimonio netto, attraverso l'iscrizione in una specifica voce con segno negativo.</p> <p>8. La voce anticipi su lavori in corso su ordinazione si riferisce alla differenza tra l'ammontare fatturato e il minor ammontare dei lavori eseguiti.</p> <p>9. Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.</p> <p>10. Devono essere iscritte in bilancio le imposte differite attive e passive relative alle differenze temporanee, deducibili e imponibili in esercizi futuri, tra il valore delle attività e passività iscritto in bilancio ed il corrispondente valore riconosciuto ai fini fiscali, o relative al beneficio fiscale futuro ottenibile dal riporto a nuovo di perdite fiscali. L'iscrizione di imposte differite attive è effettuata solo quando il loro realizzo sia da ritenersi ragionevolmente certo. Quando non si riferiscono a proventi e oneri imputati direttamente a patrimonio netto, le imposte differite sono iscritte a conto economico.</p> <p>11. Nella voce "Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" deve essere indicato l'importo calcolato a norma dell'articolo 2120.</p> <p>12. Le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte nello stato patrimoniale del venditore; lo stesso trattamento contabile si applica ai beni alienati nell'ambito di una compravendita con retrolocazione finanziaria al venditore.</p> <p>13. I ratei attivi e passivi devono essere iscritti nelle voci attive e passive alle quali ineriscono.</p>
<p>Art. 2425. (Contenuto del conto economico).</p> <p>1. Il conto economico deve essere redatto in conformità al seguente schema:</p> <p>A) Valore della produzione:</p> <p>1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;</p> <p>2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;</p> <p>3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;</p> <p>4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;</p> <p>5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.</p> <p>Totale.</p> <p>B) Costi della produzione:</p> <p>6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;</p> <p>7) per servizi;</p> <p>8) per godimento di beni di terzi;</p> <p>9) per il personale:</p> <p>a) salari e stipendi;</p> <p>b) oneri sociali;</p> <p>c) trattamento di fine rapporto;</p> <p>d) trattamento di quiescenza e simili;</p> <p>e) altri costi;</p> <p>10) ammortamenti e svalutazioni:</p> <p>a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;</p> <p>b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;</p> <p>c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;</p> <p>d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e</p>	<p>Art. 2425. (Contenuto del conto economico).</p> <p>1. Il conto economico deve essere redatto in conformità al seguente schema.</p> <p>1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni;</p> <p>2. Variazioni delle rimanenze di prodotti finiti e di prodotti in corso di lavorazione</p> <p>3. Variazioni dei lavori in corso su ordinazione</p> <p>4. Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</p> <p>5. Altri ricavi</p> <p>6. Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</p> <p>7. Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</p> <p>8. Costi per servizi</p> <p>9. Costi del personale dipendente e di altri prestatori d'opera</p> <p>10. Ammortamenti e svalutazioni delle attività non correnti</p> <p>11. Svalutazioni di crediti correnti e di altre attività correnti</p> <p>12. Altri costi e oneri</p> <p>A) Utile (Perdita) operativo</p> <p>13. Interessi attivi, dividendi e altri proventi finanziari</p> <p>14. Interessi passivi e altri oneri finanziari</p> <p>15. Utili/perdite su cambi</p> <p>16. Variazioni positive di valore di strumenti finanziari</p> <p>17. Variazioni negative di valore di strumenti finanziari</p>

<p>delle disponibilità liquide; 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci; 12) accantonamenti per rischi; 13) altri accantonamenti; 14) oneri diversi di gestione. Totale. Differenza tra valore e costi della produzione (A - B). C) Proventi e oneri finanziari: 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate; 16) altri proventi finanziari: a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti; b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni; c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti; 17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti; 17-bis) utili e perdite su cambi. Totale (15 + 16 - 17+ - 17-bis). D) Rettifiche di valore di attività finanziarie: 18) rivalutazioni: a) di partecipazioni; b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; 19) svalutazioni: a) di partecipazioni; b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni. Totale delle rettifiche (18-19). E) Proventi e oneri straordinari: 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5); 21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti. Totale delle partite straordinarie (20-21). Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E); 22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate; 23) utile (perdite) dell'esercizio.</p>	<p>18. Proventi straordinari 19. Oneri straordinari B) Utile (Perdita) prima delle imposte 20. Imposte sul reddito, correnti e differite C) Utile (Perdita) dell'esercizio</p> <p>2. Se un costo o un ricavo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.</p>
<p>Art. 2425-bis. (Iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed oneri). 1. I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi,</p>	<p>Art. 2425-bis. (Iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed oneri). 1. I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi,</p>

<p>nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.</p> <p>2. I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.</p> <p>3. I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, devono essere iscritti per le quote di competenza dell'esercizio.</p> <p>4. Le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore sono ripartite in funzione della durata del contratto di locazione.</p>	<p>nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.</p> <p>2. I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.</p> <p>3. I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, devono essere iscritti per le quote di competenza dell'esercizio.</p> <p>4. Gli accantonamenti previsti nell'articolo 2424-bis, nono comma, devono essere iscritti nella voce altri costi e oneri ovvero, se riguardanti il personale, nella relativa voce.</p> <p>5. Le voci proventi e oneri straordinari raccolgono solo proventi e oneri, aventi un effetto rilevante sul risultato di esercizio, la cui fonte è estranea alla gestione ordinaria dell'impresa, cioè all'insieme delle attività caratteristiche, marginali e complementari svolte normalmente dall'impresa, e che al contempo derivano da eventi casuali ed infrequenti.</p>
	<p>Art. 2425-ter (Prospetto delle variazioni delle voci di patrimonio netto).</p> <p>1. Il prospetto delle variazioni delle voci di patrimonio netto deve indicare, per l'esercizio e per quello precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'ammontare, all'inizio dell'esercizio, del capitale e delle riserve, distinguendo queste ultime in ragione della loro origine e disciplina legale o statutaria, nonché dell'utile o della perdita dell'esercizio precedente; b) la destinazione del risultato dell'esercizio precedente; c) l'utile o la perdita dell'esercizio; d) distintamente per le fattispecie di cui ai numeri 3 e 5 del comma 1 dell'articolo 2426 ed ai numeri 3 e 5 del comma 2 dell'articolo 2426-bis, i proventi e gli oneri che nell'esercizio sono stati imputati direttamente a patrimonio netto, ed i proventi e gli oneri che nell'esercizio sono stati trasferiti dalle voci di patrimonio netto al conto economico; e) gli incrementi o riduzioni di ciascuna voce del patrimonio netto derivanti da cambiamenti di principi contabili o da rettifiche di errori; f) gli incrementi di ciascuna voce del patrimonio netto derivanti, nell'esercizio, da apporti dei soci, e le riduzioni di ciascuna voce derivanti da distribuzioni di riserve, o da rimborsi di conferimenti, o da provvedimenti di copertura di perdite non indicati nella lettera b); g) le altre movimentazioni, nel corso dell'esercizio, del capitale e delle riserve; h) gli effetti dell'acquisto e dell'alienazione di azioni proprie; i) l'ammontare, al termine dell'esercizio, del capitale, delle riserve distinte come richiesto dalla lettera a), e del risultato dell'esercizio. <p>2. Per ciascuna delle riserve contenute nella lettera i) deve essere indicata, ove esistente, la parte non disponibile, oppure non distribuibile.</p>
	<p>Art. 2425-quater (Rendiconto finanziario)</p> <p>1. Dal rendiconto finanziario devono risultare, per l'esercizio e per quello precedente, l'ammontare e la</p>

	<p>composizione delle disponibilità liquide, al netto degli scoperti bancari, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento e da operazioni con i soci.</p> <p>2. Le operazioni delle attività di investimento o di finanziamento che non hanno dato luogo nell'esercizio a flussi finanziari sono riportate in calce al rendiconto finanziario.</p>
<p>Art. 2426. (Criteri di valutazione).</p> <p>1. Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:</p> <p>1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi;</p> <p>2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa;</p> <p>3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.</p> <p>Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo numero 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa;</p> <p>4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al numero 1), per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423-bis.</p> <p>Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata.</p>	<p>Art. 2426. (Criteri di valutazione).</p> <p>1. Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:</p> <p>1) Salvo quanto disposto nei numeri successivi e nell'articolo 2426-bis, le attività sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto; esso può comprendere, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, altri costi relativi al periodo di fabbricazione; con lo stesso criterio possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della produzione, interna o presso terzi. Il costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la residua possibilità di utilizzazione dei componenti di ciascuna immobilizzazione; eventuali modificazioni dei criteri di ammortamento devono essere motivate nella nota integrativa;</p> <p>2) le immobilizzazioni materiali e immateriali e le partecipazioni di cui al successivo n. 5 che, alla data di chiusura dell'esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo il n. 1) devono essere iscritte a tale minor valore; questo non può essere mantenuto se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.</p> <p>Per le partecipazioni in imprese controllate, collegate o joint venture che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo numero 5) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, superiore al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza deve essere motivata nella nota integrativa.</p> <p>3) le immobilizzazioni materiali e immateriali possono essere iscritte al valore equo (fair value), a condizione che il valore equo possa essere determinato in modo attendibile e che tale criterio venga applicato a tutti i componenti della medesima categoria. Se il valore equo è superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio del costo, la differenza deve essere direttamente imputata ad una riserva, non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato; a tale riserva si imputano, fino a concorrenza della medesima, le successive riduzioni durevoli di valore; l'ammortamento si calcola sul valore equo dell'esercizio precedente e si imputa al conto economico;</p> <p>4) il costo iniziale dei beni utilizzati in base a contratti di leasing aventi le caratteristiche indicate nel quinto comma dell'articolo 2424-bis è calcolato detraendo dal totale dei canoni e del prezzo di riscatto il componente di interesse</p>

<p>Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile;</p> <p>5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati;</p> <p>6) l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. È tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa;</p> <p>7) il disaggio su prestiti deve essere iscritto nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito;</p> <p>8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione;</p> <p>8- bis) le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le immobilizzazioni materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al costo in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole;</p> <p>9) le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione;</p> <p>10) il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli: "primo entrato, primo uscito" o "ultimo entrato, primo uscito"; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa;</p> <p>11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza;</p> <p>12) le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché</p>	<p>determinato secondo il metodo finanziario; a tali beni si applicano le disposizioni dei primi tre numeri di questo articolo;</p> <p>5) le partecipazioni in società controllate, collegate o in joint venture possono essere iscritte, anziché secondo i criteri indicati ai numeri 1 e 2, secondo il metodo del patrimonio netto, cioè rettificando il valore determinato in base al n. 1 dell'ammontare delle variazioni della frazione di patrimonio netto corrispondente alla quota di partecipazione, come indicato più oltre, a condizione che tale metodo sia applicato a tutte le partecipazioni di ciascuna delle categorie sopra indicate.</p> <p>Se al momento dell'acquisto il valore determinato in base al numero 1) è superiore alla corrispondente frazione del patrimonio netto della partecipata, l'iscrizione della differenza iniziale deve essere motivata nella nota integrativa; tale differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, viene ammortizzata in conformità al numero 1); se il valore iniziale determinato in base al numero 1) è inferiore alla corrispondente frazione del patrimonio netto della partecipata, la partecipazione è iscritta a tale minor valore. Negli esercizi successivi la quota, corrispondente alla percentuale di partecipazione, del risultato economico della partecipata, operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli artt. 2423 e 2423-ter, è imputata al conto economico; la quota delle altre variazioni del netto della partecipata è imputata direttamente a patrimonio netto. I dividendi ricevuti dalla partecipata valutata col metodo del patrimonio netto riducono il valore contabile della partecipazione. L'eccedenza del valore così iscritto rispetto a quello risultante dall'applicazione del criterio indicato nel numero 1 deve essere accantonata a una riserva non distribuibile;</p> <p>6) i costi di sviluppo, se attendibilmente determinabili, devono essere iscritti nell'attivo qualora abbiano utilità pluriennale, e devono essere ammortizzati in un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve distribuibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati;</p> <p>7) l'avviamento deve essere iscritto nell'attivo se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto, e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. È tuttavia consentito ammortizzarlo sistematicamente in un periodo di durata superiore, purché esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo elemento dell'attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa;</p> <p>8) le attività e passività monetarie destinate ad essere incassate o estinte mediante pagamento di una somma in valuta, sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio; i conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati al conto economico. Il cambio a pronti si applica anche agli elementi in valuta iscritti al valore equo (fair value). Le attività e passività in valuta non monetarie devono essere iscritte al cambio del tempo del loro acquisto o della rideterminazione del loro valore, ovvero a quello della data di chiusura dell'esercizio se inferiore e, per le attività non correnti, se</p>
---	---

<p>non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione.</p>	<p>la riduzione risulti durevole;</p> <p>9) le rimanenze sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione;</p> <p>10) il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quello "primo entrato, primo uscito"; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per ogni categoria di beni, nella nota integrativa;</p> <p>11) i lavori in corso su ordinazione devono essere iscritti sulla base dei corrispettivi maturati con ragionevole certezza;</p> <p>12) le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione;</p> <p>13) i terreni e i fabbricati destinati ad investimento immobiliare possono essere iscritti al valore equo (fair value); in tal caso non sono soggetti ad ammortamento e le variazioni del valore equo verificatesi nell'esercizio sono imputate a conto economico; le perdite di valore, in caso di applicazione del criterio del valore equo, vanno iscritte anche se il minor valore non risulti durevole. La nota integrativa deve indicare per categorie i beni ai quali è applicato il valore equo, i metodi utilizzati per determinarlo e l'effetto della sua applicazione sul risultato economico;</p> <p>14) le attività biologiche e i prodotti agricoli non costituenti rimanenze possono essere iscritti al presumibile valore di realizzazione; le variazioni di valore verificatesi nell'esercizio sono imputate a conto economico. La nota integrativa deve indicare per categorie i beni ai quali è applicato il presunto valore di realizzazione, i metodi utilizzati per determinarlo e l'effetto della sua applicazione sul risultato economico.</p> <p>15) le attività possedute per la vendita sono iscritte al minore tra il loro precedente valore contabile ed il valore equo (fair value), ridotto degli oneri presunti per la vendita, alla data di riferimento del bilancio; tale valore non è soggetto ad ammortamento.</p>
	<p>Art. 2426-bis. (Strumenti finanziari).</p> <p>1. Ai fini della presente Sezione, per la definizione di strumento finanziario, di attività e passività finanziaria, di strumento finanziario derivato, di costo ammortizzato, e di valore equo (fair value) si fa riferimento ai principi contabili internazionali omologati dalla Commissione Europea.</p> <p>2. Nella valutazione degli strumenti finanziari devono essere osservati i seguenti criteri:</p> <p>1) i singoli crediti e debiti, nonché gli strumenti finanziari destinati ad essere detenuti fino alla scadenza, sono iscritti al costo ammortizzato tenendo conto di eventuali differenze tra valore iniziale e finale; il valore di</p>

	<p>iscrizione delle attività deve essere ridotto al presumibile valore di realizzazione determinato tenendo conto anche del fattore temporale;</p> <p>2) i singoli strumenti finanziari detenuti per negoziazione o disponibili per la vendita sono iscritti al costo, rettificato e ridotto come indicato nel numero 1), o al valore di mercato se minore; sono strumenti finanziari disponibili per la vendita quelli che non sono destinati a negoziazione né ad essere detenuti fino alla scadenza;</p> <p>3) in alternativa al criterio di cui al n. 2, gli strumenti ivi indicati possono essere iscritti al valore equo (fair value), a condizione che quest'ultimo criterio venga applicato all'intera categoria. Nel caso di applicazione di tale criterio le variazioni positive o negative di valore, se relative a strumenti detenuti per negoziazione, sono imputate a conto economico; se relative a strumenti finanziari disponibili per la vendita, sono imputate a specifica posta, positiva o negativa, di patrimonio netto; al momento del realizzo, il corrispondente importo è imputato a conto economico. La perdita durevole di valore di ciascuno strumento finanziario disponibile per la vendita deve essere imputata a conto economico previo storno della parte della voce di patrimonio netto ad essa correlata;</p> <p>4) le quote di partecipazione non correnti di cui al sesto comma dell'articolo 2424-bis iscritte nella voce altre attività finanziarie sono iscritte al costo, ridotto in caso di perdite durevoli di valore o, in alternativa, al valore equo (fair value) a condizione che quest'ultimo criterio venga applicato all'intera categoria; in quest'ultima ipotesi le variazioni del valore equo e le perdite durevoli di valore sono contabilizzate come quelle relative agli strumenti disponibili per la vendita;</p> <p>5) gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al valore equo (fair value); le variazioni del valore equo sono imputate al conto economico; sono invece direttamente imputate ad una voce positiva o negativa di patrimonio netto se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi di cassa attesi di un altro strumento finanziario. Tale voce è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al loro modificarsi;</p> <p>6) gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito devono essere valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura, salvo che la nota integrativa motivi l'adozione di un criterio diverso; si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche finanziarie dello strumento coperto e quelle dello strumento di copertura;</p> <p>7) il valore equo (fair value) è determinato con riferimento:</p> <p>a) per gli strumenti finanziari per i quali è individuabile un mercato attivo, al valore di mercato; qualora il valore di mercato non sia individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato deve essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;</p>
--	---

	<p>b) per gli strumenti finanziari per i quali non sia applicabile la disposizione della lettera a), al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, a condizione che tali modelli e tecniche assicurino una ragionevole approssimazione al valore di mercato;</p> <p>8) se il valore equo (fair value) non può essere determinato in maniera attendibile mediante uno dei metodi indicati al numero precedente, lo strumento è valutato secondo il criterio del costo, e la nota integrativa ne fornisce motivazione;</p> <p>9) nella nota integrativa sono indicati:</p> <p>a) per gli strumenti finanziari iscritti al valore equo (fair value), gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di determinazione del valore equo;</p> <p>b) per ogni categoria di strumenti finanziari, il valore equo (fair value), le variazioni di valore iscritte nel conto economico, nonché quelle imputate ad una riserva di patrimonio netto;</p> <p>10) nella nota integrativa, per le immobilizzazioni finanziarie, diverse dalle partecipazioni in società controllate e collegate e dalle partecipazioni in joint venture, iscritte ad un valore superiore al valore equo (fair value), devono essere indicati il valore equo ed i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto.</p>
<p>Art. 2427. (Contenuto della nota integrativa). La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:</p> <p>1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;</p> <p>2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;</p> <p>3) la composizione delle voci: "costi di impianto e di ampliamento" e: "costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità", nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;</p> <p>3-bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio;</p> <p>4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;</p> <p>5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio,</p>	<p>Art. 2427. (Contenuto della nota integrativa). La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:</p> <p>1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi in origine in moneta avente corso legale nello Stato;</p> <p>2) l'indicazione degli effetti delle modifiche di criteri di valutazione e delle correzioni di errori contabili, specificando quelli prodotti sul patrimonio netto iniziale dell'esercizio e quelli sul risultato economico;</p> <p>3) la composizione delle voci "Immobili, impianti e macchinari", "Investimenti immobiliari", "Avviamento" e "Altre attività immateriali", indicando, per ciascuna voce: il costo; le rivalutazioni esistenti all'inizio dell'esercizio, comprese quelle basate sull'applicazione del valore equo (fair value), i precedenti ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, le riclassificazioni ad altra voce, le alienazioni avvenute nell'esercizio, le rivalutazioni, comprese quelle basate sull'applicazione del valore equo, gli ammortamenti e le svalutazioni dell'esercizio; il totale delle rivalutazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio; per l'insieme delle voci, la suddivisione, in base al titolo, delle rivalutazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio; per i beni utilizzati in base a contratti di locazione finanziaria, il valore di iscrizione e le ragioni di tale iscrizione;</p> <p>4) le ragioni dell'iscrizione e i criteri di ammortamento dei costi di sviluppo.</p> <p>5) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali, con esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, evidenziando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti e la loro influenza</p>

<p>la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;</p> <p>6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche;</p> <p>6-bis) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio;</p> <p>6-ter) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine;</p> <p>7) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi" e della voce "altri fondi" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonché la composizione della voce "altre riserve";</p> <p>7-bis) le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi;</p> <p>8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;</p> <p>9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;</p> <p>10) se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;</p> <p>11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'articolo 2425, numero 15), diversi dai dividendi;</p> <p>12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell'articolo 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;</p> <p>13) la composizione delle voci: "proventi straordinari" e: "oneri straordinari" del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile;</p> <p>14) un apposito prospetto contenente:</p> <p>a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;</p> <p>b) l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione;</p> <p>15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;</p> <p>16) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria;</p> <p>17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di</p>	<p>sul risultato economico dell'esercizio;</p> <p>6) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;</p> <p>7) l'ammontare dei crediti e debiti, iscritti in ciascuna voce dello stato patrimoniale, nei confronti di imprese controllate, collegate o joint venture, di imprese che esercitano attività di direzione e coordinamento sulla società o imprese controllanti la medesima, di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; nonché l'ammontare dei proventi ed oneri, iscritti nelle rispettive voci del conto economico, verso tali imprese;</p> <p>8) la suddivisione della voce rimanenze in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - materie prime, sussidiarie e di consumo; - prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; - prodotti finiti e merci; - acconti. <p>9) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali, con indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione dei crediti secondo le aree geografiche;</p> <p>10) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciarie o per interposta persona, in imprese controllate o collegate o in joint venture, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;</p> <p>11) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine;</p> <p>12) l'ammontare, se significativo, dei ratei attivi e passivi, indicando le poste dello stato patrimoniale in cui sono inclusi e la loro natura;</p> <p>13) un apposito prospetto contenente:</p> <p>a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite attive e passive, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;</p> <p>b) l'ammontare delle imposte differite attive contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione;</p> <p>14) la composizione della voce "Fondi per rischi e oneri", ed informazioni sui motivi della relativa quantificazione;</p> <p>15) ove rilevanti, la composizione e le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo, con le relative rettifiche di valore, e del passivo; in ogni caso, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, gli incrementi e gli eventuali utilizzi;</p> <p>16) un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercita sulla società attività di direzione e coordinamento;</p> <p>17) informazioni sulle passività potenziali per le quali non sono stati effettuati accantonamenti a fondi;</p> <p>18) gli impegni esistenti al termine dell'esercizio, distinguendo tra quelli incondizionati e quelli condizionati; in particolare le garanzie prestate</p>
---	---

<p>azioni della società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio;</p> <p>18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono;</p> <p>19) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative;</p> <p>19-bis) i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori;</p> <p>20) i dati richiesti dal terzo comma dell'articolo 2447-septies con riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis;</p> <p>21) i dati richiesti dall'articolo 2447-decies, ottavo comma;</p> <p>22) le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio.</p>	<p>direttamente o indirettamente nell'interesse di terzi, distinguendo tra garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo di garanzia, quelle prestate nell'interesse di imprese controllate, collegate, joint venture, di imprese che esercitano sulla società attività di direzione e coordinamento e imprese controllanti, di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; le informazioni relative ai contratti derivati devono essere fornite separatamente;</p> <p>19) eventuali effetti significativi delle variazioni nei tassi di cambio verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio;</p> <p>20) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società, comprese le azioni di godimento, e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio; il numero e il valore nominale, e la corrispondente parte del capitale, delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, nonché di quelle acquistate o alienate nel corso dell'esercizio, indicando per queste ultime i corrispettivi ed i motivi degli acquisti e delle alienazioni;</p> <p>21) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari di cui all'art. 2346 sesto comma emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni sottostanti la loro emissione;</p> <p>22) le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono;</p> <p>23) i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori;</p> <p>24) la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche, se significativa;</p> <p>25) l'indicazione dei contributi iscritti tra i ricavi o i proventi, se significativi;</p> <p>26) la composizione della voce costi del personale dipendente e di altri prestatori d'opera, distinguendo salari e stipendi, oneri sociali, trattamento di fine rapporto e altri trattamenti previdenziali;</p> <p>27) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e il numero medio degli altri prestatori d'opera continuativa;</p> <p>28) l'ammontare dei compensi spettanti ai componenti gli organi di amministrazione o di controllo, cumulativamente per ciascuna categoria;</p> <p>29) informazioni sui piani di remunerazione basati su azioni o su analoghe forme di incentivazione a favore di componenti l'organo di amministrazione, dipendenti o prestatori d'opera, con indicazione dei presumibili effetti economici, patrimoniali e finanziari per la società;</p> <p>30) l'indicazione separata dei proventi finanziari consistenti in dividendi, in interessi attivi e in altri proventi;</p> <p>31) l'indicazione separata degli interessi passivi e altri oneri finanziari relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche e altri;</p> <p>32) l'illustrazione dei componenti delle voci proventi ed oneri straordinari.</p>
--	---

<p>Art. 2427-bis (Informazioni relative al valore equo [fair value] degli strumenti finanziari).</p> <p>1. Nella nota integrativa sono indicati:</p> <p>1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:</p> <p>a) il loro fair value;</p> <p>b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;</p> <p>2) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 e delle partecipazioni in joint venture:</p> <p>a) il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività;</p> <p>b) i motivi per i quali il valore contabile non e' stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato.</p> <p>2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 1, sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:</p> <p>a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci;</p> <p>b) il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;</p> <p>c) si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.</p> <p>3. Il fair value è determinato con riferimento:</p> <p>a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;</p> <p>b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato.</p> <p>4. Il fair value non e' determinato se l'applicazione dei criteri indicati al comma precedente non dà un risultato attendibile.</p> <p>5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 2428, comma 2, numero 6-bis) per la definizione di strumento finanziario, di strumento finanziario derivato, di fair value e di modello e tecnica di valutazione generalmente accettati, si fa riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell'Unione europea.</p>	<p>Art. 2427-bis (Informazioni relative al valore equo [fair value] degli strumenti finanziari).</p> <p>Abrogato.</p>
<p>Art. 2428. (Relazione sulla gestione).</p> <p>1. Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione della società e sull'andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai</p>	<p>Art. 2428. (Relazione sulla gestione).</p> <p>1. Il bilancio deve essere corredato da una relazione dell'organo di amministrazione contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato,</p>

<p>ricavi e agli investimenti.</p> <p>2. Dalla relazione devono in ogni caso risultare:</p> <p>1) le attività di ricerca e di sviluppo;</p> <p>2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;</p> <p>3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;</p> <p>4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;</p> <p>5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;</p> <p>6) l'evoluzione prevedibile della gestione.</p> <p>6-bis) in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:</p> <p>a) gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;</p> <p>b) l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.</p> <p>3. Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio gli amministratori delle società con azioni quotate in mercati regolamentati devono trasmettere al collegio sindacale una relazione sull'andamento della gestione, redatta secondo i criteri stabiliti dalla Commissione nazionale per le società e la borsa con regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La relazione deve essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione stessa con il regolamento anzidetto.</p> <p>4. Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della società.</p>	<p>anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta.</p> <p>1-bis. L'analisi di cui al comma 1 è coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi.</p> <p>2. Dalla relazione devono in ogni caso risultare:</p> <p>1) le attività di ricerca e di sviluppo;</p> <p>2) i rapporti con imprese controllate, collegate e joint venture, con imprese controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare i rapporti con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati;</p> <p>3) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;</p> <p>4) l'evoluzione prevedibile della gestione;</p> <p>5) in caso di utilizzo di strumenti finanziari che sia rilevante per la valutazione delle attività e passività, della posizione finanziaria e dei risultati: gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario e la politica di copertura per principali categorie di operazioni coperte, e l'esposizione della società ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi.</p> <p>3. Se la società redige il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione può costituire un unico documento con quella riferita all'insieme delle imprese consolidate.</p> <p>4. Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio l'organo di amministrazione delle società con azioni quotate in mercati regolamentati deve trasmettere al collegio sindacale una relazione sull'andamento della gestione, redatta secondo i criteri stabiliti dalla Commissione nazionale per le società e la borsa con regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La relazione deve essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione stessa con il regolamento anzidetto.</p> <p>5. Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della società.</p>
<p>Art. 2429. (Relazione dei sindaci e deposito del bilancio).</p> <p>1. Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.</p> <p>2. Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'articolo 2423, quarto comma. Analoga relazione è predisposta dal soggetto incaricato del controllo contabile.</p>	<p>Art. 2429. (Relazione dei sindaci e deposito del bilancio).</p> <p>1. Il bilancio deve essere comunicato dall'organo di amministrazione al collegio sindacale, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.</p> <p>2. Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'articolo 2423, quarto comma. Il collegio sindacale, se esercita il controllo contabile, redige anche la relazione</p>

<p>3. Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.</p> <p>4. Il deposito delle copie dell'ultimo bilancio delle società controllate prescritto dal comma precedente può essere sostituito, per quelle incluse nel consolidamento, dal deposito di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle medesime.</p>	<p>prevista dall'art. 2409-ter.</p> <p>3. Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni dell'organo di amministrazione, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.</p> <p>4. Il deposito delle copie dell'ultimo bilancio delle società controllate prescritto dal comma precedente può essere sostituito, per quelle incluse nel consolidamento, dal deposito di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle medesime.</p>
<p>Art. 2433. (Distribuzione degli utili ai soci).</p> <p>1. La deliberazione sulla distribuzione degli utili è adottata dall'assemblea che approva il bilancio ovvero, qualora il bilancio sia approvato dal consiglio di sorveglianza, dall'assemblea convocata a norma dell'articolo 2364-bis, secondo comma.</p> <p>2. Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato.</p> <p>3. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.</p> <p>4. I dividendi erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili, se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti.</p>	<p>Art. 2433. (Distribuzione degli utili ai soci).</p> <p>1. La deliberazione sulla distribuzione degli utili è adottata dall'assemblea che approva il bilancio ovvero, qualora il bilancio sia approvato dal consiglio di sorveglianza, dall'assemblea convocata a norma dell'articolo 2364-bis, secondo comma.</p> <p>2. Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato.</p> <p>3. Non possono essere distribuiti:</p> <p>a) utili d'esercizio in misura corrispondente alle plusvalenze iscritte nel conto economico, al netto del relativo onere fiscale, che discendono dall'applicazione del criterio del valore equo (fair value) o del patrimonio netto; il divieto non si estende alle plusvalenze riferibili agli strumenti finanziari di negoziazione e all'operatività in cambi e di copertura;</p> <p>b) riserve di patrimonio netto costituite ed alimentate in contropartita diretta della valutazione con il criterio del valore equo (fair value) o con quello del patrimonio netto.</p> <p>4. Gli utili non distribuibili corrispondenti alle plusvalenze di cui al comma 3 lettera a) sono iscritti in una riserva indisponibile. Se gli utili dell'esercizio sono inferiori all'importo delle plusvalenze nette, la riserva è integrata, per la differenza, utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, accantonando utili degli esercizi successivi. Non si possono distribuire, o destinare ad altre riserve, utili fino a che la riserva ha un importo inferiore a quello delle plusvalenze nette.</p> <p>5. La riserva di cui al comma 4 diviene disponibile in misura corrispondente all'importo delle plusvalenze realizzate, anche attraverso l'ammortamento, e si riduce in misura corrispondente all'importo delle plusvalenze divenute insussistenti per effetto di svalutazione. Lo stesso accade delle riserve costituite in contropartita diretta della valutazione con il criterio del valore equo (fair value) o con quello del patrimonio netto.</p> <p>6. Le riserve di cui ai commi 3 lettera b) e 4 sono indisponibili anche ai fini dell'imputazione a capitale e degli utilizzi previsti dagli articoli 2350, terzo comma, 2357, primo comma, 2358, terzo comma, 2359-bis, primo comma, e 2432.</p> <p>7. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.</p> <p>8. I dividendi erogati in violazione delle disposizioni del</p>

	presente articolo non sono ripetibili, se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti.
<p>Art. 2433-bis. (Acconti sui dividendi).</p> <p>1. La distribuzione di acconti sui dividendi è consentita solo alle società il cui bilancio è assoggettato per legge al controllo da parte di società di revisione iscritte all'albo speciale.</p> <p>2. La distribuzione di acconti sui dividendi deve essere prevista dallo statuto ed è deliberata dagli amministratori dopo il rilascio da parte della società di revisione di un giudizio positivo sul bilancio dell'esercizio precedente e la sua approvazione.</p> <p>3. Non è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi quando dall'ultimo bilancio approvato risultino perdite relative all'esercizio o a esercizi precedenti.</p> <p>4. L'ammontare degli acconti sui dividendi non può superare la minor somma tra l'importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente, diminuito delle quote che dovranno essere destinate a riserva per obbligo legale o statutario, e quello delle riserve disponibili.</p> <p>5. Gli amministratori deliberano la distribuzione di acconti sui dividendi sulla base di un prospetto contabile e di una relazione, dai quali risulti che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società consente la distribuzione stessa. Su tali documenti deve essere acquisito il parere del soggetto incaricato del controllo contabile.</p> <p>6. Il prospetto contabile, la relazione degli amministratori e il parere del soggetto incaricato del controllo contabile debbono restare depositati in copia nella sede della società fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio in corso. I soci possono prenderne visione.</p> <p>7. Ancorché sia successivamente accertata l'inesistenza degli utili di periodo risultanti dal prospetto, gli acconti sui dividendi erogati in conformità con le altre disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede.</p>	<p>Art. 2433-bis. (Acconti sui dividendi).</p> <p>1. La distribuzione di acconti sui dividendi è consentita solo alle società il cui bilancio è assoggettato per legge al controllo da parte di società di revisione iscritte all'albo speciale.</p> <p>2. La distribuzione di acconti sui dividendi deve essere prevista dallo statuto ed è deliberata dall'organo di amministrazione dopo il rilascio da parte della società di revisione di un giudizio positivo sul bilancio dell'esercizio precedente e la sua approvazione.</p> <p>3. Non è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi quando dall'ultimo bilancio approvato risultino perdite relative all'esercizio o a esercizi precedenti.</p> <p>4. L'ammontare degli acconti sui dividendi non può superare la minor somma tra l'importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente, diminuito delle quote che dovranno essere destinate a riserva per obbligo legale o statutario, e quello delle riserve disponibili. Si applicano i commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 2433.</p> <p>5. L'organo di amministrazione delibera la distribuzione di acconti sui dividendi sulla base di un prospetto contabile e di una relazione, dai quali risulti che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società consente la distribuzione stessa. Su tali documenti deve essere acquisito il parere del soggetto incaricato del controllo contabile.</p> <p>6. Il prospetto contabile, la relazione dell'organo di amministrazione e il parere del soggetto incaricato del controllo contabile debbono restare depositati in copia nella sede della società fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio in corso. I soci possono prenderne visione.</p> <p>7. Ancorché sia successivamente accertata l'inesistenza degli utili di periodo risultanti dal prospetto, gli acconti sui dividendi erogati in conformità con le altre disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede.</p>
<p>Art. 2435-bis. (Bilancio in forma abbreviata).</p> <p>1. Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 3.125.000 euro; 2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 euro; 3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità. <p>2. Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; la voce E del passivo può essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio</p>	<p>Art. 2435-bis. (Bilancio in forma abbreviata).</p> <p>1. Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 3.650.000 euro; 2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 7.300.000 euro; 3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità. <p>2. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute a presentare il rendiconto finanziario.</p> <p>3. Nello stato patrimoniale del bilancio in forma abbreviata possono essere tra loro raggruppate le seguenti voci previste dall'art. 2424: nell'attivo: voci A1 e A2; voci B1, B2 e B7; nel passivo: voci da A2 ad A5; voci da B1 a B3; voci B4, B7 e B8; voci da C1 a C3; voci C7 e C8.</p> <p>4. Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata possono essere tra loro raggruppate le voci 2 e 3 previste</p>

<p>successivo.</p> <p>3. Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'articolo 2425 possono essere tra loro raggruppate: voci A2 e A3 voci B9(c), B9(d), B9(e) voci B10(a), B10(b), B10(c) voci C16(b) e C16(c) voci D18(a), D18(b), D18(c) voci D19(a), D19(b), D19(c)</p> <p>4. Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata nella voce E20 non è richiesta la separata indicazione delle plusvalenze e nella voce E21 non è richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative a esercizi precedenti.</p> <p>5. Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal numero 10 dell'articolo 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'articolo 2427 e dal numero 1) del comma 1 dell'articolo 2427-bis; le indicazioni richieste dal numero 6) dell'articolo 2427 sono riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio.</p> <p>6. Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.</p> <p>7. Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.</p>	<p>dall'articolo 2425.</p> <p>5. Nella nota integrativa possono essere omesse le indicazioni richieste dal numero 10 dell'articolo 2426 e dai numeri 3), 4), 12), 24), 27), 28), 29), 30), 31) e 32) dell'articolo 2427; le indicazioni richieste dal numero 9) dell'articolo 2427 sono riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio. Nella nota integrativa possono essere omesse le indicazioni contenute nel numero 20), salvo che per le informazioni previste per le azioni proprie e per le azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona.</p> <p>6. Le società indicate nel primo comma sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.</p> <p>7. Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma. Tuttavia se nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi non abbiano superato due dei seguenti limiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 14.600.000 euro; 2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 29.200.000 euro; 3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 250 unità. <p>possono redigere il conto economico con le semplificazioni del quarto comma, raggruppare nello stato patrimoniale le voci del passivo: da A2 a A5; B4, B7 e B8; omettere la presentazione del rendiconto finanziario, nonché omettere l'indicazione richiesta dal numero 24) dell'articolo 2427.</p>
<p>Art. 2446. (Riduzione del capitale per perdite).</p> <p>1. Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l'assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.</p> <p>2. Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.</p> <p>3. Nel caso in cui le azioni emesse dalla società siano senza valore nominale, lo statuto, una sua modificazione</p>	<p>Art. 2446. (Riduzione del capitale per perdite).</p> <p>1. Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, ivi incluse quelle direttamente imputate a patrimonio netto, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l'assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Nell'assemblea l'organo di amministrazione deve dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.</p> <p>2. Le perdite intaccano il capitale dopo aver azzerato le riserve; le riserve di cui al comma 3 lett. b) ed al comma 4 dell'art. 2433 possono essere utilizzate per la copertura delle perdite solo dopo aver utilizzato le riserve disponibili e la riserva legale: in tale caso esse sono reintegrate con gli utili degli esercizi successivi o con le riserve divenute disponibili ai sensi del comma 5 dell'art. 2433.</p> <p>3. Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle</p>

<p>ovvero una deliberazione adottata con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria possono prevedere che la riduzione del capitale di cui al precedente comma sia deliberata dal consiglio di amministrazione. Si applica in tal caso l'articolo 2436.</p>	<p>perdite accertate. In mancanza l'organo di amministrazione e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura dell'organo di amministrazione.</p> <p>4. Nel caso in cui le azioni emesse dalla società siano senza valore nominale, lo statuto, una sua modificazione ovvero una deliberazione adottata con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria possono prevedere che la riduzione del capitale di cui al precedente comma sia deliberata dal consiglio di amministrazione. Si applica in tal caso l'articolo 2436.</p>
<p>Art. 2478-bis. (Bilancio e distribuzione degli utili ai soci).</p> <p>1. Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza degli articoli da 2423, 2423-bis, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430 e 2431, salvo quanto disposto dall'articolo 2435-bis. Esso è presentato ai soci entro il termine stabilito dall'atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364.</p> <p>2. Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, a norma dell'articolo 2435, copia del bilancio approvato e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali.</p> <p>3. La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci</p> <p>4. Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvato.</p> <p>5. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.</p> <p>6. Gli utili erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti.</p>	<p>Art. 2478-bis. (Bilancio e distribuzione degli utili ai soci).</p> <p>1. Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza degli articoli 2423, 2423-bis, 2423-ter, 2423-quater, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis, 2426, 2426-bis, 2427, 2428, 2429, 2430 e 2431, salvo quanto disposto dall'articolo 2435-bis. Esso è presentato ai soci entro il termine stabilito dall'atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364.</p> <p>2. Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, a norma dell'articolo 2435, copia del bilancio approvato e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali.</p> <p>3. La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci.</p> <p>4. Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvato. Si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2433.</p> <p>5. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.</p> <p>6. Gli utili erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti.</p>
<p>Art. 2479-bis. (Assemblea dei soci).</p> <p>1. L'atto costitutivo determina i modi di convocazione dell'assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci.</p> <p>2. Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il socio può farsi rappresentare in assemblea e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'articolo 2478, primo comma, numero 2).</p> <p>3. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo l'assemblea si riunisce presso la sede sociale ed è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479, con</p>	<p>Art. 2479-bis. (Assemblea dei soci).</p> <p>1. L'atto costitutivo determina i modi di convocazione dell'assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci. In ogni caso la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio è effettuata almeno quindici giorni prima dell'adunanza.</p> <p>2. Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il socio può farsi rappresentare in assemblea e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'articolo 2478, primo comma, numero 2).</p> <p>3. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo l'assemblea si riunisce presso la sede sociale ed è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che</p>

<p>il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.</p> <p>4. L'assemblea è presieduta dalla persona indicata nell'atto costitutivo o, in mancanza, da quella designata dagli intervenuti. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.</p> <p>5. In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.</p>	<p>rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.</p> <p>4. L'assemblea è presieduta dalla persona indicata nell'atto costitutivo o, in mancanza, da quella designata dagli intervenuti. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.</p> <p>5. In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.</p>
<p>Art. 2481-ter. (Passaggio di riserve a capitale).</p> <p>1. La società può aumentare il capitale imputando ad esso le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.</p> <p>2. In questo caso la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.</p>	<p>Art. 2481-ter. (Passaggio di riserve a capitale).</p> <p>1. La società può aumentare il capitale imputando ad esso le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili. Si applica il comma 6 dell'art. 2433.</p> <p>2. In questo caso la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.</p>
<p>Art. 2482-bis. (Riduzione del capitale per perdite).</p> <p>1. Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.</p> <p>2. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni nei casi previsti dall'articolo 2477 del collegio sindacale o del revisore. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea, perché i soci possano prenderne visione.</p> <p>3. Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione prevista nel precedente comma.</p> <p>4. Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il revisore nominati ai sensi dell'articolo 2477 devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.</p> <p>Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.</p> <p>Si applica, in quanto compatibile, l'ultimo comma dell'articolo 2446.</p>	<p>Art. 2482-bis. (Riduzione del capitale per perdite).</p> <p>1. Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, ivi incluse quelle direttamente imputate a patrimonio netto, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti. Si applica il comma 2 dell'art. 2446.</p> <p>2. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni nei casi previsti dall'articolo 2477 del collegio sindacale o del revisore. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea, perché i soci possano prenderne visione.</p> <p>3. Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione prevista nel precedente comma.</p> <p>4. Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il revisore nominati ai sensi dell'articolo 2477 devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.</p> <p>Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.</p> <p>Si applica, in quanto compatibile, l'ultimo comma dell'articolo 2446.</p>
<p>Art 2497-bis (Pubblicità).</p> <p>1. La società deve indicare la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle</p>	<p>Art 2497-bis (Pubblicità).</p> <p>1. La società deve indicare la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle</p>

<p>imprese di cui al comma successivo.</p> <p>2. E' istituita presso il registro delle imprese apposita sezione nella quale sono indicate le società o gli enti che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette.</p> <p>3. Gli amministratori che omettono l'indicazione di cui al comma primo ovvero l'iscrizione di cui al comma secondo, o le mantengono quando la soggezione è cessata, sono responsabili dei danni che la mancata conoscenza di tali fatti abbia recato ai soci o ai terzi.</p> <p>4. La società deve esporre, in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercita su di essa l'attività di direzione e coordinamento.</p> <p>5. Parimenti, gli amministratori devono indicare nella relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati.</p>	<p>imprese di cui al comma successivo.</p> <p>2. È istituita presso il registro delle imprese apposita sezione nella quale sono indicate le società o gli enti che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette.</p> <p>3. Gli amministratori che omettono l'indicazione di cui al comma primo ovvero l'iscrizione di cui al comma secondo, o le mantengono quando la soggezione è cessata, sono responsabili dei danni che la mancata conoscenza di tali fatti abbia recato ai soci o ai terzi.</p>
<p>Art. 2504-bis. (Effetti della fusione).</p> <p>1. La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.</p> <p>2. La fusione ha effetto quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504. Nella fusione mediante incorporazione può tuttavia essere stabilita una data successiva.</p> <p>3. Per gli effetti ai quali si riferisce il primo comma dell'articolo 2501-ter, numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori.</p> <p>4. Nel primo bilancio successivo alla fusione le attività e le passività sono iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione medesima; se dalla fusione emerge un disavanzo, esso deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal numero 6 dell'articolo 2426, ad avviamento. Quando si tratta di società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio, devono altresì essere allegati alla nota integrativa prospetti contabili indicanti i valori attribuiti alle attività e passività delle società che hanno partecipato alla fusione e la relazione di cui all'articolo 2501-sexies. Se dalla fusione emerge un avanzo, esso è iscritto ad apposita voce del patrimonio netto, ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce dei fondi per rischi ed oneri.</p> <p>5. La fusione attuata mediante costituzione di una nuova società di capitali ovvero mediante incorporazione in una società di capitali non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni delle rispettive società partecipanti alla fusione anteriori all'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504, se non risulta che i creditori hanno dato il loro consenso.</p>	<p>Art. 2504-bis. (Effetti della fusione).</p> <p>1. La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.</p> <p>2. La fusione ha effetto quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504. Nella fusione mediante incorporazione può tuttavia essere stabilita una data successiva.</p> <p>3. Per gli effetti ai quali si riferisce il primo comma dell'articolo 2501-ter, numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori.</p> <p>4. Nella situazione patrimoniale di apertura successiva ad una fusione che comporti l'acquisizione del controllo su una società da parte di soggetti diversi da quelli che la controllavano precedentemente, le attività e le passività della società di cui si è acquisito il controllo devono essere contabilizzate in modo che la somma dei loro valori, e dell'avviamento positivo o negativo, corrisponda al valore equo (fair value) delle azioni o quote assegnate ai soci della società di cui si è acquisito il controllo, previa rettifica per tenere conto dell'eventuale conguaglio in denaro e dei costi accessori direttamente imputabili alla fusione.</p> <p>5. L'applicazione del principio di cui al comma precedente comporta che gli elementi identificabili dell'attivo e del passivo della società di cui si è acquisito il controllo, che soddisfano i criteri per la loro rilevazione, siano valutati ai rispettivi valori equi (fair value) alla data di cui al comma 2. La differenza fra il costo di acquisizione, come determinato al comma 4, e la quota delle attività e passività, come sopra rideterminate, non già possedute precedentemente tramite partecipazioni, costituisce l'avviamento positivo o negativo. L'iscrizione dell'avviamento positivo richiede il rispetto delle condizioni previste dal n. 7 dell'art. 2426. Nel caso di iscrizione di un patrimonio netto superiore alla somma dei patrimoni netti precedenti alla fusione, il maggior valore così iscritto è distribuibile solo se è stato confermato dalla relazione di un esperto ai sensi dell'articolo 2343. Se dalla fusione emerge un avviamento negativo, esso è</p>

	<p>iscritto ad apposita voce del patrimonio netto ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce dei fondi per rischi ed oneri.</p> <p>6. Quando la società risultante dalla fusione fa ricorso al mercato del capitale di rischio, devono essere allegati alla nota integrativa del primo bilancio d'esercizio successivo alla fusione prospetti contabili indicanti i valori attribuiti alle attività e alle passività delle società che hanno partecipato alla fusione e la relazione di cui all'art. 2501-sexies.</p> <p>7. La fusione attuata mediante costituzione di una nuova società di capitali ovvero mediante incorporazione in una società di capitali non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni delle rispettive società partecipanti alla fusione anteriori all'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504, se non risulta che i creditori hanno dato il loro consenso.</p>
--	--